



## Nobis Compagnia di Assicurazioni

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE  
DEL PRESIDENTE O COMPONENTE DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA  
DI CUI ALL' ART. 6, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 231/2001**

Contratto di Assicurazione riservato ai clienti Plenum Consulting Group srl

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
- b) le Condizioni di assicurazione,

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa



**NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

## **NOTA INFORMATIVA**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

## **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

### **1. Informazioni generali**

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.P.A**

**Sede Legale ed Operativa**

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Telefono 011 45187

Fax 011 4518730

Sito Internet [www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)

Email [info@nobisassicurazioni.it](mailto:info@nobisassicurazioni.it)

### **Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

### **2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa**

Sulla base del Bilancio 2013 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 10,28 milioni di Euro di cui 8,0 milioni per capitale sociale e 2,28 milioni per totale di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2013, è di 4,07.

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

**Alla scadenza il presente contratto di Assicurazione si rinnova tacitamente - AVVERTENZA:** Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 8 delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.**

### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

**L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per propria colpa, errore od omissione, commessi nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel modulo di proposta.**

**Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 13 delle NORME RELATIVE ALLA RC PROFESSIONALE.**

### **AVVERTENZA: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA:**

**L'assicurazione è prestata nella forma « CLAIMS MADE » ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati all'Impresa durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta, massima di due anni. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi dell'Impresa e nessuna denuncia potrà essere accolta.**

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)

Sono escluse dall'assicurazione le richieste di risarcimento riconducibili a comportamenti dolosi o ad attività abusive. Altre cause di esclusione sono elencate all'articolo 18 delle **NORME RELATIVE ALLA RC PROFESSIONALE**.

**CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO:**

Il mancato pagamento del premio sospende la copertura assicurativa

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 3 delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**.

**AVVERTENZA: PRESENZA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI:**

**FRANCHIGIA:** costituisce la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Se prevista, la franchigia viene evidenziata nella scheda di copertura

**Esemplificazione numerica del funzionamento della FRANCHIGIA:**

L'assicurato viene condannato a risarcire ad un cliente EUR 15.000. Il contratto di assicurazione prevede – in questo esempio – una franchigia per sinistro di EUR 1.000. L'assicurazione paga all'assicurato la differenza tra la somma che questo è tenuto a risarcire al cliente (EUR 15.000) e la franchigia (EUR 1.000). Questa parte di danno rimane pertanto a carico dell'assicurato.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 23 delle **NORME RELATIVE ALLA RC PROFESSIONALE**.

**AVVERTENZA: MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO:** rappresenta la somma totale che l'Impresa mette a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l'insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 24 delle **NORME RELATIVE ALLA RC PROFESSIONALE**.

**4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio –**

**AVVERTENZA:** eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita del diritto all'indennità.

Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell'articolo 1 delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**.

**AVVERTENZA: PRESENZA DI CAUSE DI NULLITÀ**

Il contratto di assicurazione è nullo quando ricorrono uno o più presupposti previsti dall'articolo 1418 Codice Civile, ad esempio perché l'oggetto del contratto è impossibile, indeterminabile o illecito (articolo 1346 Codice Civile)

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

L'Assicurato deve avvisare l'Impresa per iscritto di fatti o circostanze che costituiscano un aggravamento del rischio; parimenti, qualsiasi diminuzione del rischio va segnalato all'Assicuratore in quanto potrebbe portare ad una riduzione del premio.

Per maggiori dettagli circa le conseguenze della mancata comunicazione dell'aggravamento o diminuzione del rischio si rimanda al contenuto dell'articolo 5 e 6 delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)

**Esempio di circostanza che determina la modificazione del rischio:**

per effetto di una nuova disposizione di legge il professionista assicurato e' tenuto a garantire il proprio lavoro per i 25 anni successivi al termine dell'incarico ( si precisa che questo esempio non e' reale – si tratta solamente di un'ipotesi astratta).

**AVVERTENZA:** Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione

Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell'articolo 1 delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.**

#### **6. Premi**

Le modalita' e la tempistica di pagamento del premio sono indicate nella scheda di copertura che forma parte integrante del Contratto di assicurazione.

#### **7. Rivalse**

Se all'Assicurato spettano dei diritti per il recupero dalle persone responsabili, di denaro pagato al terzo danneggiato, gli stessi diritti spetteranno anche all'Assicuratore nel caso quest'ultimo abbia liquidato il danno al terzo.

**AVVERTENZA:** Per maggiori dettagli circa i presupposti e gli effetti per il contraente delle rivalse si rimanda al contenuto dell'articolo 22 delle **NORME RELATIVE ALLA RC PROFESSIONALE.**

#### **8. Diritto di recesso**

Questo contratto non prevede il recesso, ossia la cancellazione anticipata, per cui non è rescindibile prima della sua naturale scadenza.

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo dell'Impresa e, trascorsi 7 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà' esser loro denunciato.

Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, nei confronti dell'Assicurato nel caso in cui appartenga ad un Ordine Professionale e che venga sospeso o radiato dal relativo Ordine Professionale o a cui venga negata o ritirata l'abilitazione all'esercizio della professione l'assicurazione cessa automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto degli articoli 3 delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE** e 18 delle **NORME RELATIVE ALLA RC PROFESSIONALE.**

#### **10. Legge applicabile al contratto**

Per l'interpretazione del contratto di assicurazione si fa riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana (vedasi articolo 10 delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.**

#### **11. Regime fiscale**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato (vedasi articolo 12 delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.**)

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)

## **B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri – Liquidazione della Prestazione (indennizzo)**

**AVVERTENZA:** modalità e termini per la denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso all'Assicuratore.

Per maggiori informazioni relativamente alle procedure di denuncia del Sinistro e di liquidazione della Prestazione si rinvia all'Art. 9 delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**.

### **13. Reclami**

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

#### **UFFICIO RECLAMI**

Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO)

Tel: 011 4518744

Fax: 011 4518730

E-mail: [reclami@nobisassicurazioni.it](mailto:reclami@nobisassicurazioni.it)

Nel caso l'esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a:

#### **IVASS**

Servizio Tutela Utenti,

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA

Oppure Fax 06-42133426/06-42133353

Il reclamo presentato, all'Impresa di assicurazione o all'IVASS, deve contenere:

- a)** nome, cognome e domicilio della reclamante,
- b)** l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato,
- c)** breve descrizione del motivo di lamentela,
- d)** copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa,
- e)** ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l'Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all'esponente, di adire l'Autorità Giudiziaria.

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all'IVASS. L'IVASS riporta sul suo sito Internet - [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo.

### **INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO**

Il presente contratto di assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore (Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A) impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi dell'art. 67-quater del D. Lgs. 206/2005 si informa che:

- (i) Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale;

**NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)



(ii) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A..

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto nelle condizioni di Assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto atteso, il Premio da corrispondere per la conclusione del contratto di Assicurazione è quello previsto nel Modulo di Sottoscrizione. Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto di Assicurazione senza penali e senza dover indicare il motivo, fermo restando il diritto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A di trattenere il rateo di Premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione di durata inferiore ad un mese. Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.p.A. presso la sua sede operativa sita in Borgaro Torinese (TO) –via Lanzo 29 – 10071. Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota informativa.

#### **Informativa in corso di contratto**

L'Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente /Aderente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Legale

Presidente

Salvatore Passaro

#### **NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)

## GLOSSARIO

Nel testo che segue, si intendono:

- per **ASSICURAZIONE** : il contratto di assicurazione
- per **POLIZZA** : il documento che prova l'assicurazione
- per **CONTRAENTE** : il soggetto che stipula l'assicurazione
- per **ASSICURATO** : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- per **COMPAGNIA** : Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
- per **BROKER** : L'intermediario incaricato Gas Broker snc
- per **PREMIO** : la somma dovuta alla Compagnia
- per **SINISTRO** : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- per **INDENNIZZO** : la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
- per **COSE** : sia gli oggetti materiali sia gli animali
- per **FRANCHIGIA** : l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, L'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce indennizzo.
- per **DANNO PATRIMONIALE** : pregiudizi economici inerenti alla sfera patrimoniale di terzi, diversi dai danni corporali e/o materiali come sotto definiti.
- per **DANNO MATERIALE** : distruzione, deterioramento, alterazione, perdita o danneggiamento, totale o parziale, di cose.
- per **DANNO CORPORALE** : morte o lesioni corporali, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
- per **COMPORAMENTO COLPOSO** : qualsiasi, reale o presunto, attivo od omissivo, istantaneo o continuato, esercitato con imprudenza, imperizia e/o negligenza in violazione di obblighi e/o doveri, commesso non intenzionalmente dagli Assicurati, o da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, in relazione all'attività descritta in polizza.

**NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1892, 1893, 1894 C.C.).

### **ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

### **ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Compagnia.

### **ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

### **ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo recesso.

### **ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Tuttavia l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale del premio pagato e cessa alla scadenza di detto termine.

### **ART. 8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, quest'ultima è prorogata di un anno e così successivamente.

### **ART. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia/ Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

### **ART. 10 - RINVIO A NORMA DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)

**ART. 11 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove risiede l'Assicurato.

**ART. 12 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**NORME RELATIVE ALLA RC PROFESSIONALE**

**ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

1) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un comportamento colposo, cioè qualsiasi atto od omissione, errore, imperizia, negligenza o imprudenza commessi dall'Assicurato stesso nello svolgimento dell'**attività di membro di presidente o componente dell' Organismo di Vigilanza di cui all'Art. 6 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001** nonché per spese legali e costi di difesa.

La copertura opera esclusivamente per gli incarichi dichiarati dall'Assicurato nel Modulo di Adesione e riportati in polizza.

**ART. 14 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

L'Assicurazione vale, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato nello stesso periodo o nei 2 anni precedenti la data di stipula della presente polizza e non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., l'assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione del contratto.

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Compagnia nei due anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione purchè afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

La presente garanzia postuma, cesserà in ogni caso, di diritto nel caso in cui l'assicurato stipuli per gli stessi rischi altre polizze di Responsabilità Civile.

Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle Norme che regolano l'assicurazione in genere in ordine ai termini ed alle modalità della denuncia di sinistro.

**ART. 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

**ART. 16 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerate terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).

**ART. 17 - LIMITE DI RISARCIMENTO**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza:

- per ciascun sinistro;
- per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nello stesso periodo;

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)

- per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo, in tal caso la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate in tempi diversi.

#### **ART. 18 - RISCHI ESCLUSI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) i danni provocati da professionisti, di cui l'Assicurato si avvale, non iscritti ai relativi albi professionali, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge. L'assicurazione vale invece per quegli operatori delegati dall'Assicurato, che possono operare a suo favore pur non essendo iscritti ad albi professionali;
- b) i danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, errori od omissioni da parte dell'Assicurato nell'elaborare preventivi finanziari;
- c) calunnia, diffamazione o altri reati o derivanti da violazione internazionale di norme di legge o regolamenti da parte dell'Assicurato sanciti con sentenza passata in giudicato;
- d) danni derivanti da molestie e discriminazione razziali, sessuali, religiose, politiche o di altra natura;
- e) i danni derivanti da consulenze fornite in ordine alla stipulazione di polizze assicurative o di servizi prestati per il mantenimento di coperture assicurative ed in ordine alla ricerca di mezzi finanziari e di consigli su problemi finanziari;
- f) i danni da indebito arricchimento imputabile all'incasso da parte dell'Assicurato di compensi non dovuti;
- g) i danni derivanti da prestazioni professionali descritte in polizza svolte da personale non dipendente dall'Assicurato;
- h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) i danni inerenti Richieste di Risarcimento proposte davanti ai giudici di USA e CANADA;
- l) i danni inerenti :
  - 1) all'inosservanza delle norme previste dal D. Lgs. 196/03 e s.m. ed i. per il trattamento e la tutela dei dati personali;
  - 2) da violazioni inerenti il diritto d'autore ed il copyright;
  - 3) da infedeltà dei dipendenti dell'Assicurato;
- m) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla Legge, incluse le penali contrattuali, salvo quelli riconducibili all'attività assicurata;
- n) i danni e le richieste di risarcimento derivanti o attribuibili in modo diretto ed indiretto a danni materiali e danni corporali salvo quelle riconducibili all'attività assicurata;
- o) importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo sanzionatorio e non risarcitorio (es:danni punitivi ed esemplari);
- p) richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato per prestazioni e/o opere professionali salvo quelle riconducibili agli incarichi oggetto dell'assicurazione;
- r) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- s) i danni direttamente o indirettamente riconducibili all'amianto, incluse le lesioni effettive o presunte correlate all'amianto o danni causati dall'uso, presenza, scoperta, rimozione, eliminazione o smaltimento di amianto o esposizione a questa sostanza;
- t) i danni derivanti da o che implicino in maniera diretta o indiretta lo scarico, la dispersione, il rilascio o la fuga effettiva, presunta o minacciata di sostanze inquinanti;
- u) danni derivanti da virus informatici, bachi o problemi analoghi, attacchi di pirateria informatica miranti a bloccare il servizio od altri usi impropri del computer per causare danni all'Assicurato o ad altri, salvo quelli riconducibili all'attività assicurata.

#### **ART. 19 - ATTIVITÀ VARIE**

La garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato anche dall'esercizio di attività di formazione, di docenza, consulenza e/o perizia, nell'ambito dell'attività professionale stessa.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)

**ART. 20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

La Compagnia assume, fino ad esaurimento del grado di giudizio eventualmente in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza secondo il disposto dell' Art. 1917 co. 3, C.C. per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati .

**ART. 21 – RESPONSABILITA' IN SOLIDO**

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche e/o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso. In caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rimanendo escluso dalla copertura l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

**ART. 22 – DIRITTO DI RIVALSA**

Dopo il pagamento del danno a Terzi, la Compagnia subentra nei diritti e nelle azioni spettanti agli Assicurati, ai sensi e per gli effetti dell' Art. 1916 C.C.

**ART. 23 – FRANCHIGIA**

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta pari a EURO 5.000,00 per ciascun sinistro.

Il Contraente e gli altri Assicuratori sono obbligati a non assicurare presso altra Compagnia l'importo corrispondente allo scoperto e/o franchigia. L'eventuale assicurazione di tale importo da parte de Contraente e/o degli Assicurati comporterà l'automatico scioglimento del contratto di assicurazione con effetto dalla data di stipula di detta Polizza di assicurazione, intendendosi la presente come condizione risolutiva.

**ART. 24 – MASSIMALI DI GARANZIA**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali per sinistro e per anno nelle due ipotesi:

**A)** EURO 500.000,00 unico per sinistro e EURO 3.000.000,00 per periodo di efficacia della polizza.

**B)** EURO 1.000.000,00 unico per sinistro e EURO 3.000.000,00 per periodo di efficacia della polizza.

Si prende atto tra le Parti che, in caso più Assicurati svolgano la loro attività in un unico Organismo di Vigilanza, l'esposizione globale della Compagnia non potrà superare il Massimale annuo di EURO 3.000.000,00 che resta, a ogni effetto unico.

**ART. 25 – CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio lordo annuo si intende stabilito come sotto riportato nelle due ipotesi:

**A)**

Euro 230,00 per il primo incarico di membro di Odv.

Euro 180,00 per ogni successivo incarico fino ad un massimo di 5.

**B)**

Euro 300,00 per il primo incarico di membro di Odv.

Euro 180,00 per ogni successivo incarico fino ad un massimo di 7.

LA COMPAGNIA

L'ASSICURATO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)

Il contraente dichiara:

di aver ricevuto e compilato, prima della conclusione del contratto, il questionario per la valutazione di adeguatezza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le Condizioni Contrattuali di polizza ;

di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la Nota Informativa ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 D.Lgs. 07/09/2005 n 209.

LA COMPAGNIA

L'ASSICURATO

---

---

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli seguenti il cui testo completo è in suo possesso:

- Art. 2 - Altre assicurazioni
- Art. 5 - Aggravamento del rischio
- Art. 6 - Diminuzione del rischio
- Art. 7 - Diritto di recesso dopo ogni sinistro
- Art. 8 – Proroga dell'assicurazione
- Art. 10 - Rinvio alle norme di Legge
- Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 14 - Inizio e termine della garanzia
- Art. 23 - Franchigia
- Art. 25 - Calcolo del premio

LA COMPAGNIA

L'ASSICURATO

---

---

**NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.



## ALLEGATO ALLA POLIZZA - DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

### CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker GAS BROKER - iscritto al R.U.I. B000345949 del D.LGS n. 209 del 2005 e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker GAS BROKER -il quale tratterà con l'Impresa Nobis Assicurazioni S.p.A. . Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005. Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006. Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa. L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

LA COMPAGNIA

L'ASSICURATO

---

---

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)